

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1244

**Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) e ss.mm. ed ii. Modifica.**

L'Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, di concerto con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, d'intesa con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue:

**Premesso che:**

- In data 30 settembre 2014 è stato emanato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento regionale n. 17 intitolato “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE”, pubblicato sul Bollettino regionale del 6 ottobre 2014, n. 139;
- Successivamente all'avvio dell'iter approvativo del Regolamento sono entrate in vigore numerose disposizioni normative, nazionali e comunitarie, tra le quali:
  - Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in esecuzione degli articoli 107 e 108 del trattato;
  - Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l'Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
  - Il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in particolare l'art. 6, comma 4, che ha modificato le disposizioni dell'art. 2424 del Codice civile riguardanti le spese di ricerca e sviluppo e di pubblicità;
  - La Legge n. 81/2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

Allo scopo di adeguare il R.R. n. 17/2014 alle su richiamate novelle è stato emanato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul Bollettino regionale del 17 gennaio 2019, n. 5 suppl., che ha modificato e integrato il R.R. 17/2014.

**Rilevato che:**

- Successivamente all'introduzione di tali correzioni del Regolamento, all'esito del monitorare gli effetti dello stesso sul sistema degli aiuti regionali, anche in relazione al nuovo scenario presentatosi a seguito dell'emergenza epidemiologica causata da Covid-19, si rendono necessarie ulteriori modificazioni del Regolamento Regionale 17/2014, di seguito dettagliate e specificate nell'allegato A, che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione:
  - modifica all'art. 9 relativo alle revoche dei contributi degli strumenti finanziari, finalizzata ad allineare il regolamento regionale a quanto disposto dall'art. 71 del Regolamento UE 1303/2013;

- modifica all'art. 10 relativo alle spese non ammissibili, finalizzata ad allineare il regolamento regionale alla normativa generale vigente, che non impone un obbligo assoluto di capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo;
- modifica all'art. 15 relativo al vincolo dell'apporto del 25% di mezzi esenti da qualsiasi aiuto, finalizzata ad allineare il regolamento regionale a quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento UE 651/2014;
- modifica all'art. 62 relativo alle garanzie, finalizzata ad allineare il regolamento regionale a quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento UE 651/2014.

**Rilevato altresì che:**

- nella seduta convocata in data 09/06/2021, è stata proposta dal Partenariato la modifica del calcolo del contributo aggiuntivo in conto impianti per il Titolo II Capo 3 e Capo 6 Ordinario, al fine di garantire una maggiore intensità di aiuto per le imprese, rendendo pertanto necessarie ulteriori modificazioni del Regolamento Regionale 17/2014, di seguito dettagliate e specificate nell'allegato A, che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione:
  - modifica all'art. 37, commi 8 e 9 relativi al contributo aggiuntivo in conto impianti per il Titolo II Capo 3;
  - modifica all'art. 58, commi 8 e 9 relativi al contributo aggiuntivo in conto impianti per il Titolo II Capo 6.

Si ritiene necessario, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, procedere alla modifica del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) e ss.mm. ed ii, secondo quanto indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, al fine di allineare il regolamento regionale a quanto disposto dai Regolamenti UE 1303/2013 e 651/2014, nonché di accogliere la proposta avanzata in sede di Partenariato.

**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n.7/97 propongono alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed essenziale della presente deliberazione.
2. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione contenente le modifiche al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)";
3. di inviare le modifiche approvate col presente atto alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione definitiva delle modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;
5. di autorizzare la dirigente pro tempore della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sui portali [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**La Dirigente del Servizio**

**Incentivi PMI e Grandi imprese**

Claudia Claudi

**La Dirigente *ad interim* della Sezione Competitività e**

**Ricerca dei Sistemi Produttivi**

Elisabetta Biancolillo

**Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria**

Pasquale Orlando

I sottoscritti Direttori di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni.

**La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico**

Gianna Elisa Berlingiero

**Il Direttore dell'Autorità di Gestione del POR**

Pasquale Orlando

**L'Assessore allo Sviluppo Economico**

Alessandro Delli Noci

**Il Vicepresidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione**

Raffaele Piemontese

**LA GIUNTA REGIONALE**

- **Udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, d'intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
- **Vista** la sottoscrizione posta in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed essenziale della presente deliberazione.
2. di approvare l'allegato 1 alla presente deliberazione contenente le modifiche al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)";
3. di inviare le modifiche approvate col presente atto alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione definitiva delle modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;
5. di autorizzare la dirigente pro tempore della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sui portali [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

**Il Segretario della Giunta**

ROBERTO VENNERI

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO



Biancolillo Elisabetta  
19.07.2021 15:15:12  
GMT+01:00

## Allegato A

### Regolamento della Regione Puglia \_\_\_\_\_

Ulteriori modifiche al Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione (R.R. 30 settembre 2014, n. 17 intitolato "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE" e successive modifiche e integrazioni)

#### Art. 1

(Modifica all'art. 9 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9, è aggiunto il seguente:

*"1-bis. Ai bandi o avvisi per la presentazione di domande di agevolazione relative a strumenti finanziari si applicano le lettere a), b), d) ed e) di cui al precedente comma, nonchè l'art. 71 comma 4 del Regolamento UE 1303/2013".*

#### Art. 2

(Modifica all'art. 10 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. Al comma 2, lettera h, dell'articolo 10, le parole: "tutte le spese non capitalizzate ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa per le spese di Ricerca e Sviluppo", sono sostituite con le seguenti:

*"tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale"*

#### Art. 3

(Modifica all'art. 15 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. All'inizio del comma 10 dell'articolo 15, prima delle parole: "I soggetti beneficiari delle agevolazioni", sono aggiunte le seguenti:

*"Limitatamente agli "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" di cui all'art. 14 del Regolamento UE 651/2014, e relative ad investimenti in "attivi materiali" di cui al precedente comma 4,"*

#### Art. 4

(Modifica all'art. 35 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. All'articolo 35, comma 1, dopo le parole "gli investimenti in "attivi materiali" " sono aggiunte le parole "ed "attivi immateriali" "

#### Art. 5

(Modifica all'art. 37 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. All'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

*"Con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari ed attrezzature, potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 30% dell'investimento e all'importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell'investimento e all'importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese."*

2. All'articolo 37, il comma 9 è sostituito dal seguente:

*“Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro.”*

Art. 6

(Modifica all'art. 58 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. All'articolo 58, il comma 8 è sostituito dal seguente:

*“Alle imprese, può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 30% dell'investimento e all'importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell'investimento e all'importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.”*

2. All'articolo 58, il comma 9 è sostituito dal seguente:

*“Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro”*

Art. 7

(Modifica all'art. 62 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 62, è aggiunta la seguente:

*“c) gli aiuti di cui al presente comma sono erogati anche sotto forma di garanzie, come previsto dall'art. 22 del Regolamento 651/2014”.*